

INFORMAZIONI SULL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

DECORRENZA:

La decorrenza standard è dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

PER QUALI PERSONE SPETTA L'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

Per i componenti del nucleo familiare:

il richiedente l'assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; la parte di unione civile non sciolta dall'unione; i figli o equiparati (i figli adottivi, gli affiliati, i figli di genitori non coniugati legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge /dell'altra parte di unione civile, i minori affidati a norma di legge ed i nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore a 18 anni; i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni; i figli maggiorenni che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro; i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo anche se non sono conviventi con il richiedente, se non sono a carico del richiedente e se non sono residenti in Italia.

N.B. Lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando (se non già precedentemente inviata) autocertificazione relativa alla titolarità: - Per i maggiorenni, dell'attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie comprovante il riconoscimento dello stato invalidante al 100%, ovvero copia del certificato di rendita INAIL o della pensione di inabilità a carico dell'INPS; - per i minorenni, dell'attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie comprovante la persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età.

QUALI REDDITI SI CONSIDERANO PER L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del diritto all'assegno, si considera il reddito complessivo del nucleo familiare (compresi i figli tra i 18 e i 21 anni apprendisti) dato dalla somma dei singoli redditi di ciascun componente:

- Redditi da lavoro dipendente e pensione al netto dei contributi previdenziali e assistenziali: - redditi risultanti dai modd. CU – redditi il cui importo è inferiore a quello previsto per la presentazione della dichiarazione fiscale – redditi per i quali non è/era previsto il rilascio di modd. Fiscali (retribuzioni a portieri e domestici, prestazioni di disoccupazione, di mobilità, di malattia, di maternità etc, corrisposte dall'INPS); redditi conseguiti all'estero o presso entri internazionali non soggetti alle norme tributarie nazionali;
- Redditi soggetti a tassazione separata (es. arretrati di retribuzione o pensione) con esclusione di trattamenti di fine rapporto eventuali anticipazioni su tali trattamenti (i dati vanno desunti dai modelli CU)
- Altri redditi assoggettabili all'IRPEF di qualsiasi natura: - redditi dei terreni e fabbricati (al lordo della detrazione per la prima casa di abitazione) - redditi da lavoro autonomo – redditi di impresa – redditi di partecipazione – redditi di capitale – redditi diversi. I dati vanno desunti dal Mod. 730-3 o dal Mod. Redditi Persone Fisiche (RPF – ex Modello Unico).
- Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare se superiori complessivamente a 1.032,91 euro l'anno) – redditi esenti da imposta, derivanti da lavoro dipendente ed assimilati (pensioni, assegni ed indennità a non vedenti, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di I^a categoria ecc.); - redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva: interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi pronostici, rendite da cct, bot, etc.

QUALI REDDITI NON SI CALCOLANO PER L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Non sono considerati redditi ai fini del diritto all'assegno: le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le pensioni di guerra; le rendite INAIL; le indennità di accompagnamento agli inabili civili; ai non vedenti assoluti, ai minori invalidi non deambulanti; gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato, le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS; i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni.

QUANDO SPETTA L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

L'assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

A CHI SI PRESENTA

Il modello deve essere presentato al proprio Ufficio Segreteria/Personale per successivo inoltro alla RTS via PEC

Ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa – DPR 28 dicembre 2000 n. 445 – è necessario allegare FOTOCOPIA leggibile di un documento di identità valido per ogni dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.

INDICAZIONI GENERALI -

ALLEGATI alla MAIL
1. Scansione del modulo di richiesta compilato in ogni campo e con la firma del dipendente
2. Documento identità del dipendente
3. Documento identità del coniuge
4. Ogni altro allegato utile al fine del calcolo (dichiarazioni sostitutive di certificazione - per esempio matrimoni, separazioni, affidi ecc. - unione - o certificati - esempio invalidità-) QUALORA NON TRASMESSI CON LE RICHIESTE DEGLI ANNI PRECEDENTI

ATTENZIONE:

Non saranno accettate istanze non complete, in particolare:

- **LA DATA DI DECORRENZA DELL'ASSEGNO** deve essere inserita (normalmente è il 1° luglio)
- **QUADRO A (anagrafica richiedente):** DEVE ESSERE COMPLETO. E' fondamentale anche l'indicazione della mail personale istituzionale (cioè quella fornita al dipendente dall'Amministrazione di appartenenza).
- **QUADRO B (dati dei componenti del nucleo):** Attenzione al **NOMINATIVO**, al **CODICE FISCALE** e al **RAPPORTO DI PARENTELA**;
- **QUADRO C (Redditi):** in tabella vanno indicate le diverse componenti del reddito (dipendente, autonomo, tassazione separata ecc) per ogni persona del nucleo, non è sufficiente indicare il totale;
- **QUADRI D e E (dichiarazioni sostitutive):** La firma della dichiarazione rilasciata dal dichiarante (e coniuge) deve essere leggibile, il codice fiscale è obbligatorio, e devono essere selezionate le opzioni di interesse.

Le PEC di trasmissione contenenti allegati non conformi alle presenti disposizioni, saranno rifiutate direttamente dal sistema Protocollo. Si invita pertanto a porre attenzione alle PEC di RIFIUTO provenienti da rts-bs.rgs@pec.mef.gov.it, generate in risposta all'invio scartato.